ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Costituisce oggetto del presente capitolato la stipula di un Accordo Quadro (di seguito anche A.Q.) con un unico operatore economico per l'affidamento della fornitura di servizi di ricerca e selezione di personale per la durata di anni 4 decorrenti dalla stipula dell'A.Q.

La prestazione si articolerà mediante la conclusione di singoli contratti applicativi in funzione delle esigenze di AGEC, che verranno sottoscritti entro e non oltre il periodo di validità dell'A.Q. agli stessi patti e condizioni.

Con la stipula dell'A.Q. AGEC fissa le condizioni generali di espletamento della prestazione relativa alle attività di ricerca e selezione del personale.

Data la natura di AGEC (Azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del Dlgs 267/2000) l'intera procedura per la ricerca e selezione oggetto del presente Capitolato dovrà essere svolta nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, pari opportunità ed economicità.

Costituisce oggetto dell'Accordo Quadro la fornitura dei seguenti servizi:

- Reclutamento
- Allestimento sito web gestione candidature
- Test psicoattitudinali e tecnici
- Colloqui individuali
- Comunicazione ai candidati
- Graduatoria di merito
- Reporting

Tali servizi verranno attivati da AGEC nell'arco di validità dell'Accordo Quadro attraverso l'attivazione di singoli contratti applicativi ovvero, per il presente Accordo Quadro, con la l'attivazione della singola selezione specifica.

Ciascuna selezione potrà prevedere l'attivazione di uno o più servizi sopra indicati.

ART. 2 - MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

All'attivazione di ciascuna selezione richiesta da AGEC ai sensi ed entro i limiti previsti dall'Accordo Quadro, la società affidataria sottoporrà per email all'approvazione di AGEC la lista (corredata da curriculum vitae) del personale che intende impiegare per somministrare i test e/o svolgere i colloqui individuali.

AGEC, quindi, fornirà alla società affidataria - con almeno 7 giorni lavorativi di anticipo sulla data della prestazione – le informazioni necessarie a predisporre i suddetti servizi mediante apposita documentazione, integrandole, se necessario, con riunioni ad hoc.

AGEC – in sede di appalto specifico/selezione – fornirà all'Agenzia il calendario delle attività che questa dovrà porre in essere.

Di seguito si riportano le specifiche relative alle singole attività richieste da AGEC.

2.1. Reclutamento

L'Agenzia di selezione dovrà provvedere alle seguenti attività:

- su richiesta di AGEC, collaborazione per la definizione del profilo del candidato;
- definizione del testo dell'avviso di selezione (bando) da sottoporre al vaglio di AGEC;

- gestione delle attività di raccolta, classificazione e gestione dei curricula vitae in forma elettronica;
- screening delle candidature che, nei tempi concordati con AGEC, attesti la corrispondenza dei curricula vitae con i requisiti individuati per la partecipazione alla selezione.

2.2. Allestimento sito web gestione candidati

L'Agenzia di selezione dovrà allestire un sito web di facile navigazione per l'invio dei curricula vitae.

L'allestimento del sito dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di richiesta di attivazione della specifica selezione.

L'Agenzia di selezione dovrà altresì provvedere alle seguenti attività:

- messa a disposizione dei candidati di una password personale di accesso al sito per consentire a ciascuno, individualmente, di avere informazioni sulla propria posizione durante l'iter selettivo, rispetto al superamento o meno delle prove di ciascuna fase;
- allestimento di un sistema che garantisca la tracciabilità e la certificazione di tutti gli accessi al sito da parte dei candidati nonché la registrazione di tali informazioni su supporto informatico da consegnare ad AGEC al termine di ogni fase del percorso selettivo, evidenziando anche i nominativi di coloro che non hanno mai effettuato l'accesso al sito;
- manutenzione e amministrazione del sito web dalla data di avvio della selezione e comunque fino al termine di tutte le attività connesse alla singola selezione e fatta salva la facoltà di AGEC di richiedere l'estensione di tali attività anche oltre.

2.3. Test psicoattitudinali e tecnici

Gli item dei test prescelti dovranno essere adeguatamente capaci di discriminare tra prestazioni basse, medie ed elevate, tarati sulle caratteristiche socio-anagrafiche dei candidati e costruiti a cura di psicologi.

Per alcune tipologie di selezione e previa consultazione di AGEC, potrà essere prevista la somministrazione di test tecnici o di prove scritte.

I contenuti dei test dovranno – in ogni caso - essere opportunamente mantenuti secretati nel rispetto del principio di imparzialità nello svolgimento delle attività di selezione.

2.4. Colloqui individuali

L'Agenzia di selezione provvederà alle seguenti attività:

- a. convocazione ai colloqui individuali dei candidati risultati idonei alla preselezione mediante comunicazione sull'area riservata dell'apposito sito web;
- b. comunicazione ai candidati risultati non idonei ai suddetti colloqui mediante comunicazione sull'area riservata dell'apposito sito web;
- c. pubblicazione sull'area riservata dell'apposito sito web dell'esito dei colloqui individuali;
- d. registrazione di tutti gli accessi al termine di questa fase e indicazione dei candidati che non hanno effettuato l'accesso al sito.

2.5. Comunicazione ai candidati

L'Agenzia di selezione definirà la redazione dei testi di comunicazione ed effettuerà l'invio ai candidati, al termine di ogni fase del processo selettivo, nell'apposita area riservata dell'apposito sito web.

2.6. Graduatoria di merito

L'Agenzia di selezione valutati gli esiti degli eventuali test unitamente a quelli dei colloqui, dovrà redigere un report indicando i nominativi di tutti candidati ritenuti idonei con relative valutazioni e proprio giudizio. Tra questi l'Agenzia segnalerà una short list da presentare ad AGEC per i colloqui finali, che verranno effettuati dalla Commissione di valutazione.

La short list redatta dall'Agenzia di selezione dovrà altresì riportare le valutazioni dei candidati, i punteggi e il giudizio.

Contestualmente all'invio della short list, l'Agenzia di selezione dovrà inviare ad AGEC: tutti i curricula dei candidati inseriti nella rosa, unitamente ad una scheda di valutazione con i punteggi attribuiti redatta a seguito del colloquio, dell'eventuale test psico-attitudinale e degli eventuali test/prove specifici somministrati.

L'affidataria dovrà inoltre fornire assistenza nella predisposizione di una griglia di valutazione ad uso della Commissione di valutazione di AGEC e la partecipazione, se richiesta dalla Commissione medesima.

AGEC per alcune figure si riserva di prevedere la redazione di graduatorie, a cui attingere anche per un congruo periodo successivo.

In tal caso l'Agenzia dovrà fornire l'assistenza che si renderà necessaria fino alla fase di stipula del contratto.

2.7. Reportistica

L'Agenzia di selezione si obbliga, a conclusione del procedimento di selezione, a redigere e consegnare all'appaltante una relazione riepilogativa che comunichi almeno i seguenti elementi:

- √ n° candidature pervenute;
- √ n° candidature scartate e relativa motivazione;
- √ n° candidature colloquiate;
- √ n° candidature idonee:
- √ n° candidature da presentare ad AGEC (rosa ristretta di candidati);
- ✓ per tutte le candidature ritenute idonee una sintetica presentazione con la valutazione del colloquio e dei test/prove svolti.

ART. 3 – IMPORTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo presunto dell'Accordo Quadro è stimato in € 138.000,00 oltre IVA per una durata di anni 4 (quattro) dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Le attività oggetto dell'Accordo Quadro saranno affidate mediante singoli contratti applicativi in funzione delle effettive esigenze di AGEC, che verranno sottoscritti entro e non oltre il periodo di validità dell'A.Q. agli stessi patti e condizioni.

Si evidenzia che AGEC prevede l'inserimento nei prossimi anni di circa n. 39 risorse operative, di cui presumibilmente n. 10 entro la fine del 2021, e che per alcune figure potrebbe essere necessaria la redazione di graduatorie a cui riservarsi di attingere anche per un congruo periodo successivo.

Si tratta di risorse riconducibili ai seguenti CCNL/livelli retributivi:

- FEDERGASACQUA: livelli dal 2ⁿ al 6ⁿ
- ENTI LOCALI: livelli B1 B3

In ragione della natura e della specificità dell'Accordo Quadro (non essendo predeterminabile il numero di selezioni) l'importo del contratto sarà pari ad € 138.000,00 oltre IVA.

Il corrispettivo dell'Accordo Quadro è stabilito a misura.

Per la contabilizzazione delle selezioni effettivamente attivate ed eseguite si farà riferimento all'offerta della società affidataria.

Il compenso per il servizio relativo ad una selezione/appalto specifico sarà determinato in base alle percentuali offerte da applicare alla retribuzione fissa annua lorda del candidato (RAL)

1. per la prima assunzione;

2. per ogni assunzione oltre la prima della medesima graduatoria.

L'Accordo Quadro, non costituisce fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante, che, pertanto, non assume alcun impegno minimo di spesa con il sottoscrittore dell'Accordo Quadro.

Pertanto, qualora alla scadenza dell'Accordo Quadro, l'importo complessivo dei contratti applicativi risulti inferiore a quello dell'A.Q., l'Agenzia di selezione non avrà alcun titolo per pretendere alcunché.

Sono a carico dell'Agenzia di selezione, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del servizio nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Sono comprese nel corrispettivo le spese di pubblicazione dell'avviso di selezione sulla stampa su almeno un quotidiano a tiratura nazionale.

ART. 4 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AGENZIA DI SELEZIONE

L'Agenzia di selezione dovrà garantire l'esecuzione del servizio nei tempi e nei modi richiesti al precedente art. 2.

L'Agenzia di selezione si impegna, in ogni caso, a tenere AGEC sollevata ed indenne da ogni pretesa che, in Italia ed all'estero, venisse avanzata nei confronti della stessa da chiunque e a qualsiasi titolo in relazione alle selezioni di personale effettuate, anche se approvate da AGEC. La stipulazione dell'Accordo Quadro da parte dell'Agenzia di selezione equivale a dichiarazione di

perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente servizio nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

AGEC invierà all'Agenzia di selezione il profilo da ricercare con l'indicazione del ruolo e dei requisiti richiesti, inoltre sarà a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni.

AGEC pubblicherà sul proprio sito internet e all'albo pretorio del Comune di Verona l'avviso di selezione.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del compenso avverrà come di seguito e previa verifica della regolarità delle prestazioni:

- 1. il 20% alla pubblicazione dell'Avviso di selezione pubblica;
- 2. il 40% alla presentazione della short list;
- 3. il 40% alla firma del contratto da parte del candidato selezionato;

4. nel caso ulteriori assunzioni della medesima graduatoria, il compenso verrà corrisposto alla sottoscrizione del contratto da parte del candidato selezionato.

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo a seguito di presentazione di fattura elettronica. La fattura inviata allo SDI al Codice Identificativo Univoco **T04ZHR3** sarà liquidata a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese.

Come previsto dalle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti o "split payment" la fattura dovrà riportare la dicitura "Scissione dei pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/72" o dicitura similare.

AGEC potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Agenzia di selezione ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento del corrispettivo di cui sopra.

A pena di nullità assoluta del contratto di appalto, le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 7 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

AGEC si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione della prestazione contrattuale. A tal fine, l'Agenzia di selezione, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

AGEC evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Agenzia di selezione sarà chiamata a rispondere, nei tempi e nei modi indicati da AGEC, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

AGEC si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA - OBBLIGHI ASSICURATIVI

La Società affidataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula dell'Accordo Quadro, dovrà costituire garanzia definitiva, il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

La mancata presentazione della cauzione definitiva nei tempi fissati dalla Stazione Appaltante potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione.

Sono a carico esclusivo dell'Agenzia di selezione tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Agenzia di selezione stessa, di terzi o di AGEC.

In relazione a quanto sopra, l'Agenzia di selezione attesta di avere in corso con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura di rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si impegna (qualora richiesto) a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'Agenzia di selezione sarà ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale e avrà, pertanto, a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

ART. 9 – PENALITA' - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, la società affidataria avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio previste dal presente Capitolato.

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste a norma di legge e, in caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione, o di violazione delle disposizioni del presente capitolato, saranno applicate le seguenti penalità:

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate da AGEC, fra l'altro, in fase di avvio dell'appalto specifico come riportato all'art. 2 del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la Stazione Appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite comunicazione PEC L'Agenzia di selezione, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso all'Agenzia di selezione può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per AGEC.

Salva la risoluzione per inadempimento di cui sopra, AGEC si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a rischio totale dell'Agenzia di selezione, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Agenzia di selezione nell'esecuzione delle prestazioni affidate:
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- d) venire meno dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- e) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- f) applicazione di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del singolo appalto specifico o del valore complessivo dell'Accordo Quadro.

I casi sopra elencati saranno contestati all'Agenzia di selezione per iscritto da AGEC, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali AGEC non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Agenzia di selezione di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, AGEC si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Agenzia di selezione il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. In tal caso all'Agenzia di selezione può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la Stazione Appaltante.

ART. 10 - RECESSO

È facoltà di AGEC recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Agenzia di selezione, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate ed all'eventuale mancato guadagno. L'eventuale recesso è comunicato da AGEC a mezzo PEC.

ART. 11 - RINVIO NORMATIVO E FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non in contrasto con le prescrizioni del presente Capitolato e delle pattuizioni del futuro Accordo Quadro, nonché per tutto quanto in essi non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale tutte le norme del D.lgs. n. 50/2016 e del codice civile, nonché di leggi e regolamenti vigenti in materia, indipendentemente dal fatto che esse/i siano o meno esplicitamente richiamate/i ovvero siano richiamate/i in parte, dovendosi considerare sempre integrative/i delle pattuizioni contenute nel contratto e nelle prescrizioni del Capitolato.

In caso di controversie sorte in fase di esecuzione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Verona.

ART. 12 - CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

L'Agenzia di selezione dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), dal Codice Etico (di seguito, il "Codice") e dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito P.P.C.T.) di AGEC, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet di AGEC all'indirizzo www.AGEC.it menù "Amministrazione Trasparente".

Tanto premesso L'Agenzia di selezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

- a) rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e con il P.P.C.T e comunque tale da non esporre AGEC al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGEC a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello e al P.P.C.T.

L'inosservanza di tali impegni da parte dell'Agenzia di selezione costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AGEC a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) si informa che:

- titolare del trattamento dei dati personali è AGEC, con sede in via Enrico Noris n. 1, IT 37121 Verona, e-mail: infoAGEC@AGEC.it; tel. + 39 045 8051311;
- I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti: Tel. 0458051311 mail: rpd.privacy@AGEC.it PEC: infoAGEC@pec.AGEC.it.;
- i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e in conformità alle disposizioni normative: la mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta o successivamente ad essa potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le consequenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;

- i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di AGEC dall'Area Gare Appalti Acquisti, dall'Area Servizi Generali, e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;
- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'aggiudicatario corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge. Tutti i dati saranno conservati in conformità al Manuale di Gestione del Protocollo Informatico adottato da AGEC ex artt. 3 e 5 DPCM 3 dicembre 2013 e presente sul proprio sito web per la consultazione;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali
 e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o
 di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD).
 L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai
 contatti di cui sopra;
- qualora il trattamento sia basato unicamente sul consenso, l'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento;
- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo nazionale (art. 57 RGPD);
- Responsabile del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Dirigente Area Gare Appalti Acquisti di AGEC, mentre Responsabile del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Direttore Generale di AGEC.